



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

II Reparto – Div. 4[^] - Sez. 2[^]

Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA

rep2d4s2@persociv.difesa.it

Prot. N. **36735**
Date **26 MAG. 2011**

A TUTTI GLI ENTI

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione telematica di attestati di malattia. Art.55-*septies* d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'articolo 69 d.lgs. 150/2009.

Seguito: a) circolare n. 41716 del 21 maggio 2010;
b) comunicato n. 1 del 5 agosto 2010;
c) comunicato n. 2 del 29 novembre 2010.

Con circolari n.1/2011 e n.4/2011 il Dipartimento della Funzione pubblica, a conclusione del periodo transitorio (31 gennaio 2011) finalizzato al monitoraggio ed alla verifica della corretta funzionalità del sistema di comunicazione telematica dei certificati di malattia così come previsto dalla disposizione in oggetto, ha tra l'altro rammentato gli adempimenti delle Amministrazioni a fronte della inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica delle certificazioni mediche previsti dai commi 4 e 6 del citato articolo 55-*septies* d.lgs. 165/2001.

Al riguardo si ritiene opportuno riassumere adempimenti ed obblighi connessi alle norme relative alla giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici individuati ai sensi del d.lgs.165/2001 che, concluso il periodo transitorio, devono ormai ritenersi operativi.

A) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. **Certificazione telematica:** le assenze per malattia, ai sensi dell'articolo 55-*septies* del d.lgs 165/2001, devono essere giustificate esclusivamente con certificazione telematica. I datori di lavoro devono prendere visione dell'attestato telematico (privo di diagnosi) emesso dal medico curante del dipendente accedendo al sistema informatico attraverso un codice PIN richiesto all'INPS secondo le indicazioni già fornite dalla scrivente con circolare n.41716 del 21.05.2010.

2. **Difficoltà:** in merito alle difficoltà che ancora dovessero permanere ai fini dell'acquisizione, da parte degli enti, dei codici PIN necessari a visionare gli attestati telematici si ricorda che gli enti che abbiano la disponibilità di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) possono richiedere all'INPS l'invio degli attestati alla casella stessa. Le relative istruzioni afferenti tale modalità di trasmissione sono contenute nella circolare INPS n. 119 del 7 settembre 2010.
3. **Segnalazioni anomalie:** qualora gli enti datori di lavoro ricevano dal dipendente un certificato di malattia in forma cartacea dovranno segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento del medico entro 48 ore dal ricevimento del certificato con apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della ASL stessa. Qualora il certificato sia stato emesso dal medico in forma cartacea per effetto di difficoltà tecniche che ne abbiano impedito l'invio con modalità informatica gli enti dovranno comunque procedere alla predetta segnalazione, sia pure a soli fini di monitoraggio.
4. **Certificazione cartacea:** permane, invece, l'esclusione dall'obbligo di comunicazione telematica per le certificazioni riconducibili ad aree di criticità, come indicato nella circolare n.1/2011 del Dipartimento della Funzione pubblica, per le quali non sussiste responsabilità del medico certificante: strutture ospedaliere che debbono certificare prestazioni in regime di pronto soccorso, di ricovero, di day hospital, di dimissione ed eventuale prognosi post-ricovero, di terapia salvavita; medici in attività libero – professionale.
Nelle suddette ipotesi gli enti che ricevano dal dipendente certificazione in forma cartacea non dovranno effettuare alcuna segnalazione alla ASL.
5. **Situazioni particolari:** sussistono, inoltre, situazioni particolari per le quali l'Amministrazione deve conoscere la diagnosi ai fini dell'esenzione dalle decurtazioni economiche (assenza per malattia dipendente da causa di servizio o da infortunio) e dal regime di reperibilità connesso alle visite fiscali (a tal fine il Decreto 18.12.2009, n. 206, prevede le fattispecie di assenze riconducibili a: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi e connessi alla situazione di invalidità riconosciuta). In tali ipotesi permane l'obbligo per il medico di trasmettere per via telematica l' "attestato" di malattia ai fini della giustificazione dell'assenza mentre ai fini degli effetti specifici previsti dal regime particolare il lavoratore avrà l'onere di presentare il "certificato" di malattia (modulo telematico rilasciato dal medico in forma cartacea su richiesta del dipendente) completo dei necessari dati e informazioni inserite nei campi predisposti per la diagnosi e per le note ulteriori.

B) OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

1. **Eliminazione dell'obbligo di produrre il certificato di malattia:** l'articolo 55-septies, comma 2, d.lgs. 165/2001, prescrivendo che il medico curante provveda alla comunicazione telematica delle certificazioni mediche, ha eliminato l'obbligo per il dipendente di inviare tramite raccomandata o di far pervenire entro due giorni la certificazione giustificativa dell'assenza per malattia.
2. **Permanenza dell'obbligo di produrre il certificato di malattia:** nei settori nei quali la certificazione telematica è, ad oggi, esclusa (liberi professionisti, strutture ospedaliere) o il medico curante sia stato impossibilitato alla trasmissione telematica per difficoltà tecniche permane l'obbligo per il dipendente di inviare tramite raccomandata o far pervenire il certificato in forma cartacea entro due giorni.

3. **Obblighi di comunicazione:** resta fermo, in tutti i casi, l'obbligo per il dipendente di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità all'Amministrazione ove diverso da quello già in possesso dell'Amministrazione stessa.
4. **Certificato cartaceo:** qualora il dipendente intenda beneficiare, in caso di assenza per malattia, di regimi particolari previsti da norme specifiche e richiamati al precedente punto 3 del paragrafo A) sarà suo onere far pervenire al proprio ente di appartenenza in forma cartacea il certificato medico completo dei dati richiesti oltre l'attestato telematico, trasmesso dal medico curante, già in possesso dell'Amministrazione.
5. **Possibilità per il dipendente:** il dipendente può prendere visione sia dell'attestato che del certificato telematico richiedendoli entrambi al proprio medico curante in forma cartacea o in e-mail nonché richiedendo il numero di protocollo identificativo del certificato emesso che, congiuntamente al proprio codice fiscale, consente, accedendo al sito INPS - "Tipologia di servizi" - "Consultazione attestati di malattia - servizi per il cittadino", di prendere visione del certificato emesso dal medico curante.

Gli atti normativi, compreso il DM 206/2009, sono reperibili sul sito www.normattiva.it.

Le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica - Documentazione - Circolari e Direttive: www.innovazionepa.gov.it.

Le Circolari e i comunicati a cui si fa seguito sono reperibili sul sito istituzionale della scrivente: www.persociv.difesa.it, area "Circolari ed altra documentazione".

Le Circolari dell'INPS sono reperibili sul sito www.inps.it- "Elenco Servizi - Circolari e Messaggi".

Tanto si rappresenta per la scrupolosa osservanza e la massima divulgazione al personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Enrica PRETI)

